

ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

TRA

Il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi di Napoli (d'ora in poi denominato "DSU"), con sede legale in Napoli (NA), via Porta di massa, 1, c.f. 00876220633, in persona del Direttore pro tempore, dal Prof. Andrea Mazzucchi,

E

Il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell'Università degli Studi di Messina (d'ora in poi denominato "DiCAM"), con sede legale in Messina (ME), Via Giovanni Palatucci, 13, c.f. 80004070837, in persona del Direttore pro tempore Prof. Giuseppe Ucciardello, congiuntamente denominate "Parti" e singolarmente "Parte"

PER

attività di studio e di collaborazione scientifica nell'organizzazione di un ciclo annuale di giornate di studi sulla scultura italiana dell'Ottocento e Novecento

PREMESSO CHE

- 1)** il DSU ha manifestato l'intendimento di avviare, una collaborazione scientifica con il DiCAM, con particolare riferimento all'organizzazione in comune di un ciclo annuale di giornate di studi dedicate alla scultura italiana tra XIX e XX secolo, da svolgersi presso entrambe le sedi dipartimentali ad anni alterni;
- 2)** sia il DSU, che il DiCAM possiedono elevate competenze professionali ad alto contenuto scientifico e la qualità delle rispettive attività di ricerca è attestata dalle numerose pubblicazioni scientifiche su riviste di carattere internazionale e nazionale e dai numerosi progetti di ricerca sviluppati in ambito storico-artistico a livello nazionale;
- 3)** il DSU e il DiCAM hanno un reciproco interesse ad addivenire ad una collaborazione istituzionale finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni nell'ambito delle tematiche in precedenza citate, avviando uno specifico programma di studio e ricerca;
- 4)** l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prevede che "le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune",

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

Articolo 2

Oggetto dell'accordo

1. Con il presente accordo le Parti si impegnano a collaborare per lo svolgimento di attività di studio e di ricerca sul tema della scultura italiana dell'Ottocento e del Novecento, attraverso l'organizzazione di giornate di studio che favoriscano l'incontro ed il confronto tra studiosi affermati e giovani ricercatori, promuovendone, altresì, i risultati scientifici per il tramite di canali dedicati. Tali giornate riporteranno sempre il titolo "Dialoghi sulla scultura italiana dell'Ottocento e del Novecento".

Articolo 3

Impegni delle parti

1. Le parti si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, a:
 - a) operare in sinergia per l'esecuzione delle attività di ricerca e l'organizzazione delle giornate di studio, ospitando gli incontri presso le rispettive sedi con cadenza biennale (a partire dall'a.a. 2024/2025);
 - b) mettere a disposizione le risorse umane, strumentali e/o economiche necessarie e i locali per lo svolgimento delle attività di interesse comune, che si terranno presso il proprio Dipartimento;
 - c) mettere a disposizione la documentazione esistente, nonché gli eventuali dati che si renderanno necessari nel corso delle attività oggetto del presente accordo;
 - d) programmare e organizzare, online o presso i rispettivi locali, eventuali incontri per consentire la discussione, gli approfondimenti organizzativi e la definizione delle strategie di promozione e valorizzazione delle attività oggetto del presente accordo.
2. Le attività di cui al presente accordo potranno, inoltre, formare oggetto di tesi di laurea e tirocini formativi di cui le Parti si impegnano a darsi reciprocamente tempestiva notizia.
3. Il ricorso a personale non strutturato (assegnisti di ricerca e/o borsisti) e l'acquisizione di beni e servizi dovranno avvenire nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di settore, e nel rispetto dei principi di concorrenza, partecipazione, pubblicità e non discriminazione.

Articolo 4

Responsabili scientifici

1. I responsabili scientifici delle attività oggetto del presente accordo sono:

- Per il DSU, la prof.ssa Isabella Valente;
- Per il DiCAM, il prof. Alessio Costarelli.

2. Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire il Responsabile, come sopra individuato, dandone tempestiva comunicazione per iscritto all'altra Parte.

Articolo 5

Durata dell'Accordo e recesso

- 1.** Il presente accordo avrà durata di anni cinque decorrenti dalla data dell'ultima sottoscrizione dello stesso. È esclusa qualsiasi forma di tacito rinnovo. Le Parti, di comune intesa, potranno, alla scadenza rinnovare l'Accordo mediante nuovo atto scritto.
- 2.** Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dall'Accordo. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta, trasmessa con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero tramite posta elettronica certificata, da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno sei mesi.
- 3.** Il recesso unilaterale ha, in ogni caso, effetto solo per l'avvenire e non incide sulle parti di Accordo già eseguite. In caso di recesso unilaterale, le parti dovranno portare a conclusione le attività in corso discendenti dal presente Accordo e dagli eventuali accordi attuativi fino a quel momento stipulati, salvo diverse specifiche pattuizioni scritte intervenute tra le stesse.

Articolo 6

Uso del logo e/o del nome

- 1.** I segni distintivi delle Parti potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse alle attività comuni, oggetto del presente Accordo.
- 2.** Ciascuna Parte si impegna a non utilizzare il nome e/o il logo dell'altra Parte in assenza di previa autorizzazione, fatti salvi specifici accordi fra le Parti che prevedano le forme di comunicazione e di pubblicizzazione, senza snaturarne i contenuti e, con espressa prescrizione che nessun diritto sullo stesso è trasferito o concesso, né in via temporanea, né in via definitiva, all'altra Parte.
- 3.** La collaborazione di cui al presente Accordo non conferisce, inoltre, alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari e/o commerciali o per qualsiasi altra attività promozionale, il logo, il nome, o altro segno distintivo dell'altra Parte (incluse abbreviazioni), fatti salvi eventuali diversi accordi in relazione alla tipologia di attività da svolgere.
- 4.** Ciascuna Parte non può essere autorizzata, comunque, ad usare il logo o qualunque altro segno distintivo dell'altra Parte per finalità diverse da quelle oggetto del rapporto in essere, con espressa

avvertenza che l'eventuale uso autorizzato viene meno alla cessazione, per qualsivoglia motivo, del presente accordo.

Articolo 7

Responsabilità, copertura assicurativa e tutela della salute e della sicurezza del personale

1. Ciascuna Parte:

- a.** resta responsabile nei confronti del proprio personale dipendente per quanto riguarda gli obblighi previdenziali e assicurativi propri dello stato giuridico di ciascun soggetto;
- b.** garantisce la copertura assicurativa, sia per la propria responsabilità civile verso terzi, sia contro il rischio di infortuni del proprio personale e degli studenti, specializzandi e dottorandi impegnati nello svolgimento delle attività concordate ai sensi del presente Accordo.

2. In materia di rischi, infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro, le Parti provvedono all'attuazione di quanto richiesto dalla normativa vigente, per la parte di loro competenza.

3. Le Parti restano, ciascuna per proprio conto, singolarmente ed esclusivamente responsabili per l'attuazione, nei locali di propria pertinenza, delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 8

Informativa trattamento dati

1. Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, le Parti dichiarano di essere state informate circa le modalità e le finalità di utilizzo dei dati personali nell'ambito dei trattamenti automatizzati o cartacei di dati, ai fini dell'esecuzione del presente atto.

Articolo 9

Riservatezza

1. Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato riguardanti l'altra parte, di cui venissero a conoscenza in forza del presente Accordo.

2. Il suddetto obbligo di riservatezza dovrà essere rispettato e fatto rispettare per un periodo di dodici mesi, decorrente dalla data di scadenza del presente accordo.

Articolo 10

Proprietà dei risultati

1. Ciascuna Parte resterà titolare dei diritti di proprietà intellettuale relativamente:

- a) al proprio “background”, intendendosi, con tale termine, tutte le conoscenze e le informazioni detenute e/o sviluppate a qualsiasi titolo in modo autonomo da ciascuna delle Parti in un momento precedente alla sottoscrizione del presente Accordo;
- b) al proprio “sideground”, intendendosi, con questo termine, tutte le conoscenze che, sia pur attinenti al medesimo campo scientifico oggetto del presente Accordo, siano state sviluppate e/o conseguite al di fuori ed indipendentemente dallo stesso.

2. Le Parti si riconoscono reciprocamente a titolo gratuito un diritto non esclusivo di utilizzazione dei rispettivi background ai soli fini della realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo e limitatamente alla durata dello stesso, con la precisazione che il diritto reciproco di utilizzazione non comprende, salvo diverso accordo, la facoltà di sub licenziare a terzi.

3. La proprietà dei risultati del presente Accordo, qualunque ne sia la natura, spetta alle Parti, in forma congiunta e sarà determinata di volta in volta, a seconda dell’apporto di ciascuna di esse.

4. Le Parti potranno utilizzare i risultati delle attività allo scopo di ricavarne pubblicazioni di carattere scientifico, sia in forma congiunta, che separatamente, citando in tal ultimo caso l’altra parte. In ogni caso, la diffusione dei risultati dovrà essere effettuata in modo da non pregiudicare la riservatezza delle informazioni ai fini dello sfruttamento commerciale delle stesse e/o della loro protezione brevettuale da parte di DSU e DiCAM.

Articolo 11

Codice etico e codice di comportamento

1. Le Parti si impegnano reciprocamente ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e con l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dai Codici Etici e dai Codici di comportamento dell’Università degli Studi di Napoli e dell’Università degli Studi di Messina, nonché dichiarano di essere consapevoli che la violazione di tali obblighi di condotta costituisce causa di risoluzione del presente accordo, fermo restando l’eventuale risarcimento del danno.

Articolo 12

Controversie

1. In caso di controversie in ordine all’applicazione delle clausole contenute nel presente accordo, le Parti si impegnano alla composizione amichevole delle stesse.

2. Le parti convengono che, non perfezionata tale amichevole composizione, ogni controversia in materia di diritti ed obblighi, interpretazione e applicazione dell’accordo medesimo, sarà rimessa in via esclusiva al Foro competente per legge.

Articolo13

Sottoscrizione e Oneri fiscali

- 1.** Il presente accordo, sottoscritto con firma digitale, come previsto dall'art. 15, comma 2 bis, della legge n. 241 del 1990 e s.m.i., è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente
- 2.** L'imposta di bollo è a carico del DiCAM, che la assolverà in modo virtuale, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 67760 del 2010.

Per il Dipartimento di Civiltà
Antiche e Moderne (Unime)

Il Direttore
Prof. Giuseppe Ucciardello

Per il Dipartimento di
Studi Umanistici (Unina)

Il Direttore
Prof. Andrea Mazzucchi